



ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE GLI ESERCIZI PUBBLICI **del 9 gennaio 1996**

Il Municipio di Gordola, richiamati gli art. 192 LOC, 44 RALOC, nonché la Legge cantonale sugli esercizi pubblici (dell'11 ottobre 1967), il Regolamento della Legge sugli esercizi pubblici (19 novembre 1968) e relative modifiche

ordina:

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1* **Oggetto**
La presente Ordinanza regola le competenze del Municipio così come quelle ad esso delegate dalla Legge o dal Regolamento cantonale sugli esercizi pubblici.

CAPITOLO II - DEFINIZIONI

- Art. 2* **Occasioni straordinarie**
Sono considerate occasioni straordinarie l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni limitate nel tempo, quali sagre, feste, fiere e mercati, manifestazioni politiche, religiose e sportive.
- Art. 3* **Locale notturno**
Il locale notturno è l'esercizio pubblico dove si svolgono il ballo, gli spettacoli di varietà così come le esibizioni musicali.
- Art. 4* **Spettacolo**
Per spettacolo s'intende l'esibizione artistica presentata davanti ad un pubblico, in cui l'attività dell'artista rappresenta l'elemento creativo principale della rappresentazione.
- Art. 5* **Esibizione musicale**
Per esibizione musicale s'intende l'insieme di due o più elementi interdipendenti o complementari nel quadro di una rappresentazione musicale.
- Art. 6* **Piano Bar**
Per piano bar, s'intende il locale notturno dove viene offerto giornalmente un sottofondo musicale a mezzo di un piano, generalmente di tipo tradizionale e utilizzato da un pianista. Dopo le ore 01.00 non è possibile intercalare la musica del pianista con quella registrata, se non per permettere a quest'ultimo le usuali pause.

CAPITOLO III - ORARI DI APERTURA

- Art. 7* **In generale**
- 1 Gli esercizi pubblici, esclusi i locali notturni, le discoteche e i piano bar, non possono venire aperti prima delle ore 05.00. Devono rimanere aperti almeno 8 ore al giorno, anche non consecutive e per almeno 5 giorni la settimana.
 - 2 Al fine di garantire un minimo di esercizi pubblici aperti, il Municipio può imporre aperture superiori alle 8 ore, rispettivamente coordinare i giorni di riposo settimanali.

Art. 8 Locali notturni

- 1 I locali notturni e le discoteche non possono venire aperti prima delle ore 21.00.
- 2 Restano riservate le normative concernenti le discoteche pomeridiane (art. 40 LEP) .

Art. 9 Piano bar

- 1 I locali piano bar non possono venire aperti prima delle ore 19.00.

CAPITOLO IV - ORARI DI CHIUSURA

Art. 10 Locali in genere

- 1 Gli esercizi pubblici, esclusi i locali notturni, le discoteche e i piano bar, devono venire chiusi entro le ore 01.00.
- 2 Per il servizio all'aperto valgono anche i disposti degli art. 16 cpv. 2-3 e 26 cpv. 2 della presente Ordinanza.

Art. 11 Locali notturni

a In generale:

- 1 I locali notturni devono chiudere entro le ore 03.00
- 2 In casi eccezionali, così come per i giorni di venerdì, sabato, domenica e nei giorni prefestivi, il Municipio può concedere una deroga di un'ora, sino alle ore 04.00. In questo caso, il locale notturno dovrà offrire spettacoli di varietà e/o esibizioni musicali per ogni giorno oggetto di deroga.

b Piano e discoteche

- 1 I Piano Bar così come i locali dove l'offerta musicale è limitata alla riproduzione di musica registrata, sia essa a mezzo di disc-jockey o meno, devono chiudere entro le ore 02.00.
- 2 In casi eccezionali, così come pure per i giorni di venerdì, sabato, domenica e nei giorni prefestivi, il Municipio può concedere una deroga di un'ora, sino alle ore 03.00.

CAPITOLO V - RIPOSO SETTIMANALE, ORARI E CHIUSURA PER FERIE

Art. 12 Notifica

- 1 Il gerente notifica entro il 1° gennaio di ogni anno:
 - gli orari di apertura e di chiusura;
 - i giorni di riposo settimanali;
 - i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi
- 2 Eventuali modifiche occorse in casi gravi e/o eccezionali, devono essere comunicate al Municipio almeno con 30 giorni d'anticipo.

Art. 13 Facoltà del Municipio

- 1 Il Municipio può intervenire a vietare o a coordinare le chiusure comunicate, qualora il Servizio alla clientela non risultasse garantito nel territorio comunale o in parte di esso.
- 2 Il coordinamento può essere effettuato tra diversi comuni.

CAPITOLO VI - DEROGHE

Art. 14 Definizione

La deroga d'orario, in quanto autorizzazione di polizia rappresenta un'autorizzazione eccezionale che non dà luogo ad alcun diritto da parte del richiedente al suo ottenimento. Essa viene accordata con effetto limitato nel tempo. Pertanto il beneficiario della stessa non può, oltre la data di scadenza, avanzare alcun diritto di priorità su altri richiedenti.

Art. 15 Concessione

- 1 Il Municipio, salvo per i locali notturni (cfr. art. 11), può concedere di volta in volta, deroghe di orario durante occasioni straordinarie e per la durata massima di 10 giorni consecutivi.
- 2 Conformemente all'art. 36 a cpv. 2 LEP, la Polizia Comunale è competente per il rilascio di deroghe d'orario in casi urgenti.

Art. 16 Limitazioni

- 1 Salvo circostanze particolari (festività di S. Silvestro, Carnevale, 1° Agosto ecc.) non possono venir concesse deroghe d'orario oltre le ore 04.00.
- 2 La concessione delle deroghe può prevedere orari differenziati per il servizio interno al locale e quello all'aperto.
- 3 Le deroghe per servizio all'aperto non possono andare oltre le ore 01.00.

Art. 17 Tasse

Per il rilascio di deroghe d'orario, il Municipio preleva le seguenti tasse:

- Locali notturni:
fr 50.-- per ora;
. .
fr 120.-- per fine settimana (ve, sa, do).
. .
- Piano bar e discoteche:
fr 40.-- per ora;
. .
fr 100.-- per fine settimana (ve, sa, do).
. .
- Altri locali:
fr 30.-- per ora di deroga, ogni giorno.
. .

CAPITOLO VII - PERMESSI SPECIALI

Art. 18 Concessione

Il Municipio può autorizzare per un periodo massimo di 10 giorni consecutivi, la vendita di cibi e/o bevande in occasioni straordinarie.

Art. 19 Presupposti

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato:

- alla stipulazione da parte dei richiedenti di un contratto di assicurazione per le

- conseguenze derivanti dalla responsabilità civile, la cui garanzia globale minima per lesioni corporali e danni materiali sia di almeno fr. 3'000'000.-- per sinistro;
- al rispetto delle disposizioni legali in materia di tutela della quiete e dell'ordine pubblico. A questo proposito, il Municipio può prevedere particolari limitazioni nell'autorizzazione.

Art. 20 Limitazioni

Al fine di prevenire la violenza ed i disordini, il Municipio può vietare la vendita di bevande alcoliche così come regolarne le modalità di distribuzione, nei luoghi dove si svolgono le manifestazioni oggetto di permesso speciale.

Art. 21 Tasse

Per il rilascio di permesso speciale è dovuta una tassa da fr. 50.-- a fr. 500.--.

CAPITOLO VIII - BALLO PUBBLICO

Art. 22 Assoggettamento

- 1 L'organizzazione e la tenuta di balli pubblici occasionali deve venir notificata al Municipio con almeno 10 giorni d'anticipo. Non sono considerati tali i balli organizzati in occasione di un matrimonio, di una riunione di famiglia o di natura strettamente privata.
- 2 E' occasionale il ballo organizzato per circostanze particolari limitate nel tempo, quali sagre, feste, fiere e mercati, manifestazioni politiche, religiose, sportive o musicali.
- 3 Per l'organizzazione del ballo regolarmente o in continuità, valgono le norme sui locali notturni.

Art. 23 Limitazioni

Il Municipio può imporre agli organizzatori disposizioni di polizia, in particolare per la tutela della quiete e dell'ordine pubblico.

CAPITOLO IX - APPARECCHI DA GIOCO E MUSICA

Art. 24 Premessa

- 1 L'uso di strumenti e apparecchi musicali, radiofonici, televisivi, da gioco e simili, deve essere fatto in modo da non turbare la pubblica quiete e da non disturbare gli avventori che non vi sono interessati.
- 2 Il gerente è responsabile, con la sua presenza, in particolare della tutela della quiete e dell'ordine pubblico sia all'interno che all'esterno del locale. A questo proposito egli ha l'obbligo di prendere tutti i provvedimenti atti alla tutela dei ricordati beni.
- 3 I locali dell'esercizio devono essere usati esclusivamente per scopi attinenti all'attività dell'esercizio stesso e formare un complesso nettamente distinto e separato dagli eventuali locali del medesimo stabile, adibiti ad altro uso (es. sala giochi). A questo proposito, l'esercizio deve essere provvisto, di regola, di una propria entrata.

Art. 25 Apparecchi da gioco

- 1 E' proibita l'installazione di apparecchi da gioco all'esterno del locale.
- 2 Ai minorenni di età inferiore degli anni 14 è vietato l'uso di qualsiasi apparecchio da gioco.

Art. 26 Musica

- 1 L'uso degli apparecchi e strumenti di cui all'art. 24 cpv. 1, è possibile soltanto nei limiti stabiliti dall'Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti del 24 luglio 1979.
- 2 Dopo le ore 23.00, l'uso degli apparecchi di cui al capoverso precedente è possibile soltanto all'interno del locale e soltanto se questo non provoca disturbo al vicinato

CAPITOLO X - TASSE DI CANCELLERIA

Art. 27 Applicazione

Per gli altri atti di sua competenza (disposizioni particolari, preavvisi, ecc.) il Municipio preleva una tassa di cancelleria.

CAPITOLO XI - SANZIONI

Art. 28 Multa

- 1 Le infrazioni in materia di permessi speciali, di orari e periodi di apertura e chiusura così come di deroghe d'orario, sono punite dal Municipio con una multa da fr. 20.-- a fr. 10'000.--, giusta le norme della Legge di procedura per le contravvenzioni.
- 2 Sono punibili:
 - il gerente, il titolare della patente o i loro rappresentanti;
 - il cliente quando compie atti molesti o tali da turbare l'ordine dell'esercizio, oppure nel caso dia false indicazioni per le notifiche ufficiali.
- 3 Al contravventore non domiciliato in Svizzera può essere chiesto un deposito cauzionale proporzionato alla gravità dei fatti, oppure un'altra garanzia adeguata.

Art. 29 Revoca

Il Municipio revoca i permessi speciali e le deroghe d'orario quando:

- per ottenerli sono state date dichiarazioni inveritiere;
- gli stessi hanno provocato un perturbamento intollerabile della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica.

Art. 30 In generale

- 1 Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione della decisione.
- 2 Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale Amministrativo entro 15 giorni dall'intimazione della decisione.

Art. 31 In particolare

Contro la decisione del Municipio in materia contravvenzionale è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dall'intimazione della decisione.

CAPITOLO XIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1. febbraio 1996.

IL MUNICIPIO

Adottata dal Municipio con risoluzione del 9 gennaio 1996.

Pubblicata agli albi comunali a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo dal 12 al 27 gennaio 1996.